

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera Assemblea dei Sindaci n. 16 in data 10.12.2019.

OGGETTO: Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ai fini della individuazione.

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Luisella Orrù

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Arch. Jr. Sandro Pili

Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 19.12.2019 al 03.01.2020.

Terralba, 03.01.2020.

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba,

L'impiegato incaricato



Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

N. 16 del 10.12.2019	OGGETTO: Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ai fini della individuazione.
-------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di dicembre, con inizio alle ore 16,00 in Terralba presso l'Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Pili Sandro	X	
Corrias Luca	X	
Pusceddu Tamara Depaola	X	
Rullo Davide	X	
Siddi Ignazio	X	

Presiede la seduta il Presidente Arch. Jr. Sandro Pili.

In assenza del Sindaco di Arborea Manuela Pintus, partecipa alla seduta il proprio delegato Davide Rullo.

In assenza del Sindaco di San Nicolò d'Arcidano Emanuele Cera, partecipa alla seduta il proprio delegato Tamara Depaola Pusceddu.

In assenza del Sindaco di Uras Anna Maria Dore, partecipa alla seduta il proprio delegato Ignazio Siddi.

In assenza del Sindaco di Marrubiu Andrea Santucci, partecipa alla seduta il proprio delegato Luca Corrias.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11 bis del succitato decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Visto:

- l'art. 11 bis del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014;

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs.118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta dell'ente.

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del d.lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del d.lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione e all'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, secondo i criteri stabiliti dal d.lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, si rileva che il nostro ente non ha organismi, enti strumentali e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel gruppo bilancio consolidato.

Tenuto conto che sulla base della ricognizione di cui al punto precedente, nessun ente e società partecipata è da includere nel perimetro di consolidamento al fine della predisposizione del bilancio consolidato relativo al 2019 ai sensi dell'art. 11 ter, quater, e quinquies del d.lgs. 118/2011 nonché dal principio contabile applicato paragrafo 474 paragrafo 2.

Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione **favorevole unanime**.

DELIBERA

Di dare atto che la premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.

Di dare atto che:

- il nostro ente non ha organismi, enti strumentali e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
- nessun ente, società partecipata è da includere nell'elenco di cui all'area di consolidamento al fine della predisposizione del bilancio consolidato relativo al 2019.